

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1848

— 92 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Discussione e adozione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso nella parte concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del senatore Defornari per l'adozione dalla nazione dei figli dei combattenti morti e mutilati nella guerra dell'indipendenza italiana.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, legge i due processi verbali delle sedute di ieri. (Verb.)

RICCI FRANCESCO osserva che sarebbe bene fosse indicato dappertutto dove parla l'altro senatore Ricci il nome suo di battesimo. (Verb.)

DE CARDENAS domanda che sia espresso nel verbale di aver ritirato la sua proposizione di portare dopo l'alinea successivo la votazione del § 4, articolo 8, relativo all'età degli eleggibili, perchè condizione contenuta nel protocollo. (Verb.)

PIEZZA insta perchè, là dove nel primo verbale parlasi della nostra posizione rispetto alla Lombardia, dicasi aver egli asserito che colla fusione dei due paesi gli Stati Sardi non hanno acquistato giurisdizione alcuna sulla Lombardia, ma bensì che questa è data al comune governo dei due paesi. Vuole pure che nello stesso verbale, alla risposta ch'ei fa alle osservazioni del relatore intorno al senso del potere legislativo, si aggiunga che questo potere non potevasi attribuire al Governo del Re in Lombardia nè per interpretazione del voto lombardo, nè perchè non sia stato escluso nel protocollo, essendo assurdo il dichiarar responsabile il potere esecutivo quando il Governo ha intero e libero a sua disposizione il potere legislativo.

Nota al secondo verbale non essere stato egli pel primo a parlare di sospetti e di corruzioni; desidera perciò venga in qualche modo chiarito come la risposta del relatore a questo riguardo non sia stata a lui specialmente diretta.

Vuole finalmente che nella discussione sul quinto alinea dell'articolo 8 si inserisca pure la ragione principale da lui esposta, che, venendosi la Costituente a comporre della maggioranza d'impiegati, produrrebbe questa un cattivo senso sull'opinione pubblica. (Verb.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO NELLA PARTE CONCERNENTE LE BASI DELLA LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

IL PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la continuazione della discussione, ricapitola lo stato della questione (1). (Verb.)

(1) In dipendenza del voto pronunciato nella seduta precedente di formare una legge distinta cogli articoli 7 e 8, questi divengono 1° e 2°, e con tale numerazione noi li distingueremo nella presente discussione

DE CARDENAS avverte che la discussione generale dei due ultimi articoli, esclusa in quella di ieri per la scissione della legge, dovrebbe essere ripresa quest'oggi. (Verb.)

IL PRESIDENTE nota che, sebbene siansi letti parecchi discorsi sul complesso della legge, per cui potrebbesi considerare chiusa la discussione generale, tuttavia non è questa stata pronunciata, e dà perciò la parola al senatore De Cardenas. (Verb.)

DE CARDENAS dice essersi ieri astenuto dal parlar sulla legge elettorale, al cui riguardo intendeva di proporre che si desse un voto di fiducia al Ministero per la formazione di questa legge, ristretta a quanto meno articoli sia possibile, non che per la compilazione del regolamento interno della Costituente. (Verb.)

IL PRESIDENTE osserva che potrà proporre l'una e l'altra cosa mediante apposito emendamento. (Verb.)

STARA riprende in breve il ragionamento, già svolto il giorno prima, sulla sua proposta d'indennità, avvertendo questa essere indispensabile quando, secondo il suffragio universale, si vogliono ammettere tutte le capacità. Accenna che per pareggiare le partite non ha ammesso a questa indennità gli impiegati che oltrepassassero un certo stipendio; combatte i sospetti odiosi che per l'indennità si abbia a prolungare la Costituente; non sa vedere come possano per questa scapitare nella stima i rappresentanti, siccome non iscapita quegli che, incaricato dal Governo di qualunque altra missione, riceve per essa trattamento. Persiste pertanto nel suo emendamento, perchè crede con ciò di rendere un atto di giustizia ai suoi concittadini. (Verb.)

DELLA TORRE, considerata l'altezza della missione che sarà affidata ai membri della Costituente, vorrebbe che fossero pari ad essa le condizioni dei rappresentanti; trova perciò che l'indennità non si confa coll'altezza di quel mandato. Finchè trattossi di non torre lo stipendio agli impiegati, egli stette per questo partito, ma non può ora consentire che diasi indennità sulla considerazione delle capacità non facoltose, tenendo egli per fermo che i veri ingegni possono sempre procacciarsi nel mondo una fortuna, e che, se non la si procacciano, questo debbasi riputare segno della loro inabilità. (Verb.)

STARA gli fa osservare che il detto del poeta: *nascere grande è caso e non virtù*, si può applicare alle capacità, che è gran caso se pervengono a farsi una fortuna, siccome è noto esservi molti ragguardevoli ingegni che appena giungono a guadagnarsi co' propri sudori una giornaliera onesta esistenza. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, affaccia la questione nel suo doppio lato, economico e politico; quanto al primo ei considera l'indennità come un giusto risarcimento a chi le proprie fatiche spende in pro della patria, giusto cziandio per riguardo alla povera condizione in cui rimangono tanti ingegni, anche dopo molti anni di studi e di pubbliche prove di capacità. Combatte quindi l'obbiezione del senatore Della Torre, che i veri ingegni facciano sempre fortuna; mostra la storia italiana piena di esempi contrari, e che precisamente, quanto più grandi furono questi ingegni, tante più contrarietà incontrarono negli uomini, massime sotto i governi assoluti. Dal lato politico osserva che l'indennità conceduta dalla nazione allontana il pericolo di tutt'altre corruzioni; e quanto all'altra asserzione dello stesso senatore Della Torre, che l'indennità nuoca all'altezza della missione, egli nota che questa altezza risiede non già nelle circostanze estrinseche del rappresentante, ma nell'animo suo e nella grand'opera che deve compiere. E per ciò che finalmente riguarda la spesa all'erario, ei la trova quistione di sì poco riguardo da non dover arrestare le considerazioni del Senato. (Verb.)

DI COLLEGNO LUIGI non crede che possa il Senato prendere l'iniziativa per lo stanziamento in bilancio di una nuova spesa, come sarebbe quella della proposta indennità. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, risponde circa la negata iniziativa al Senato, spiegando lo spirito dell'articolo 10 dello Statuto, ed assevera ancora che una tale giurisprudenza, come vuole essere messa in campo dal preopinante, verrebbe a restringere stranamente la prerogativa del Senato al segno che non potrebbe più proporre una legge sull'istruzione pubblica, per esempio, perchè naturalmente, per metterla in esecuzione, conviene allogare una spesa. (Verb.)

DI COLLEGNO LUIGI concorrerebbe volentieri nella sentenza che interpretasse a favore del Senato l'iniziativa in quistione; ma, visto il ritardo che questa proposta cagionerebbe, e sul riflesso degli inconvenienti che una tale misura potrebbe produrre, giudica migliore partito d'astenersene. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, osserva che, anche dopo la proposta Colli, rimarrebbe intera la quistione della competenza del Senato in materia di provvedimenti che traggono seco una spesa. Quanto poi al ritardo non farebbe ostacolo, dovendosi già rimandare la legge all'altra Camera per le introdotte modificazioni. (Verb.)

DEFORNARI, non perchè il Senato non abbia iniziativa per una tal legge, ma per l'inconvenienza della cosa, dichiara non accostarsi alla proposizione dell'indennità. (Verb.)

PIEZZA avverte che le eccezioni dell'articolo 10 dello Statuto riflettono l'approvazione e non la proposizione d'una spesa. (Verb.)

DEFORNARI, riprese la parola sulla quistione dell'indennità, ed accennati i varii pericoli ed inconvenienti di questa, non che la poca dignità che ne verrebbe ai rappresentanti, vorrebbe piuttosto che essi fosse nel caso di rifiutare il mandato per pochezza di fortuna la domandasse dal Governo, il che non trova egli punto disdicevole. (Verb.)

PICOLET appoggia invece l'ammendamento Stara, allegando lo stato di mediocre fortuna in cui sono per lo più gli uomini di studio e di virtù; mostra, dal negare l'indennità, frustrato il suffragio universale; reca esempi di rappresentanti della Savoia che per tal difetto dovettero rifiutare il mandato loro offerto; chiarisce l'indennità, non un pagamento, non una ricompensa, ma un mero risarcimento; vuole però lasciar al Governo il determinarne la somma e fare quelle ec-

cezioni di cui è parola nel sottoemendamento del senatore De Cardenas. (Verb.)

DELLA TORRE osserva che i Lombardi, autori della Costituzione, non inserirono nel loro protocollo questa clausola dell'indennità, nell'idea appunto che un tanto mandato non vuol essere in alcun modo retribuito. Qualunque nome gli si voglia poi dare, è pur sempre danaro, sempre una paga, e non trova decoroso l'ammetterne la massima. (Verb.)

DEFORNARI aggiunge che coll'allettamento dell'indennità vi può essere pericolo che abbia ad intrudersi nella Costituente maggior numero d'incapaci; e reputa minor danno il correr rischio d'escludere un capace che quello di mandare alla Costituente molti mediocri. (Verb.)

PIEZZA parla nello stesso senso, notando che la provincia alla quale appartenesse un uomo d'ingegno ma povero potrebbe benissimo fornirgli dei mezzi necessari. Ora però, sebbene in massima contrario all'indennità, stando alle circostanze allegate dal senatore Picolet, vuole si assumano informazioni se veramente in alcune provincie possa essere il caso che uomini distinti per ingegno vengano esclusi per mancanza di mezzi; la qual cosa essendo, troverebbe giusto d'ammettere l'indennità, anche a fronte degli accennati pericoli. (Verb.)

IL PRESIDENTE avverte che egli deve mettere ai voti l'emendamento Stara qual è, quando il preopinante non voglia fare una nuova proposta. (Verb.)

DEFORNARI ritorna sui suoi argomenti, dimostrando come si possa altrimenti dal Governo agevolare e diminuire le spese per i rappresentanti delle provincie che verranno alla Costituente; ritorna sul principio che venga dai non facoltosi domandata un'indennità e retribuita dalle provincie cui appartengono; ma non si sancisca il principio dell'indennità non decoroso per l'Assemblea e pieno di pericoli e inconvenienti. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, nota che dalla quistione di massima si venne ad una quistione di fatto, alla quale prima egli toruando, mostra che, adottato il principio del suffragio universale, è d'uopo altresì adottarne la conseguenza; che legittima conseguenza è che ogni cittadino possa godere dell'eleggibilità senza che vi ostino le sue private condizioni. Respinge le idee esclusive oramai troppo in corso, siccome quelle che vanno direttamente contro la volontà della nazione. Dimostra che, senza essere un gran genio, si può essere un buon costituente, e che la lunga serie di capacità che sta tra gli inetti ed i genii non si può escludere senza grave ingiustizia. Venendo per ultimo alla quistione di fatto, egli pensa non occorran informazioni; lo stato della Savoia, della Sardegna e di parecchie altre provincie di terraferma parlare abbastanza da sé. (Verb.)

STARA aggiunge una sola osservazione sul pericolo che coll'indennità vengano ammessi alla Costituente troppi inetti, asserendo che un siffatto timore è un'ingiuria al principio citato e sancito dal suffragio universale. (Verb.)

PIEZZA ripete che l'indennità allettando gli inetti conduce la probabilità di mandarne in buon numero all'Assemblea; egli teme più l'intrusione di questi che non l'esclusione d'un genio, perchè al gran talento, sebbene non membro dell'Assemblea, non mancano mezzi per aiutarla co' suoi lumi. (Verb.)

IL PRESIDENTE propone la votazione sull'emendamento Stara. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, osserva doversi prima votare il principio dell'indennità, salvo a trattare sopra delle due aggiunte Moris e De Cardenas. (Verb.)

STARA restringe la sua proposizione a questi termini :

« Sarà corrisposto a ciascuno dei deputati dell'Assemblea Costituente un'indennità; non godranno però di tale indennità quelli fra i deputati che, essendo impiegati, godono già di un annuo stipendio maggiore delle lire quattromila.

(Verb.)

(Posta ai voti la prima parte dell'emendamento Stara circa il principio dell'indennità, è rigettata, onde non occorre più trattare del secondo punto.)

(Verb.)

DE CARDENAS domanda la divisione del paragrafo dell'articolo 8° (ora 2°) dicente *tanto nella Lombardia, ecc.*, per ignorarsi qual base, se dell'antico o del nuovo censimento, si abbia a scegliere onde stabilire il numero degli abitanti, e, osservando che il nuovo censimento non sarebbe ancora terminato, vorrebbe che si stesse a quello del 1858 per avere meno inconvenienti.

(Verb.)

• **GIOVANETTI**, relatore, osserva che col disposto del 7° (ora 1°) articolo sarebbe lasciata al Ministero la facoltà di provvedere per queste e per le altre parti intorno a cui face la presente legge.

(Verb.)

STARA, come commissario della statistica per la città di Genova, può accertare che ivi il lavoro non è peranco terminato.

(Verb.)

(Diviso peraltro il paragrafo e poste separatamente a' voti le due parti, vengono ambedue adottate, nonché i successivi paragrafi, comprensivamente quello dicente: *La votazione dovrà farsi per comune.*

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, ricorda alla Camera che al paragrafo dicente: *Ciascun comune, ecc.*, fu dalla Commissione proposto il seguente emendamento:

« In ciascun comune i bollettini dei voti saranno depositi, indi chiusi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal sindaco in compagnia del segretario al capoluogo della provincia ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei suggelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, del quale rimetterà l'originale ai consegnanti medesimi. »

Svolti quindi in appoggio i motivi contenuti nella relazione, dichiara persistere in questo emendamento, come utile non solo, ma necessario.

(Verb.)

DE CARDENAS vorrebbe che si desse facoltà al Ministero di comporre per la Lombardia, come sono già tra noi, circondari elettorali.

(Verb.)

IL PRESIDENTE fa notare che, trattandosi di cosa già votata, non potrebbe ricevere un emendamento sul proposito accennato.

(Verb.)

DE CARDENAS nota le accuse fondate o false che sonosi fatte in molti luoghi a sindaci e segretari dei comuni, epperò al presidente ed al segretario del collegio elettorale, e non ad essi vuole si commetta l'incarico di recar l'urna contenente i voti al capoluogo della provincia.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, accetta a nome della Commissione la proposta modificazione di sostituire presidente dell'assemblea e segretario della medesima.

(Verb.)

(Messo così ai voti l'emendamento, è adottato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE dà lettura del penultimo paragrafo.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fa riflettere che, trattandosi di suffragio universale, vi sarà sempre un numero sufficiente di voti, e in conseguenza la maggioranza relativa ascendere sempre ad un bastante numero.

(Verb.)

(È adottato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE legge l'ultimo paragrafo.

(Verb.)

DE CARDENAS domanda che si aggiunga *gl'impiegati nazionali all'estero.*

(Verb.)

UN SENATORE nota il picciol numero di quegli impiegati e le ragioni della distanza.

(Verb.)

(La proposta non è appoggiata, e messo ai voti il paragrafo, è adottato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE propone quindi la votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto.

(Verb.)

(Risulta la stessa adottata con 51 voti, cioè all'unanimità.)

(Verb.)

Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del senatore Defornari per l'adozione dalla nazione dei figli dei combattenti morti o mutilati nella guerra dell'indipendenza.

IL PRESIDENTE annunzia che è stata appoggiata negli uffizi la proposta Defornari, tendente a far adottare dalla nazione i figli dei martiri o mutilati nell'esercito combattente in Lombardia (V. Doc., pag. 122), e invita il senatore Defornari a svolgerla.

(Verb.)

DEFORNARI ragiona della giustizia ed urgenza d'un tale provvedimento.

(Verb.)

DI VILLAMARINA accenna sul proposito che già esistono fra noi stabilimenti a questo effetto, fra i quali il collegio dei figli dei militari a Racconigi ed il ritiro delle figlie dei militari in Torino.

(Verb.)

DEFORNARI prosegue poscia a dimostrare che, oltre alle accennate ragioni in favore dell'esercito, altre ve n'avrebbero di convenienza, come quella di dare animo e conforto ai rimanenti soldati della riserva, di rimediare allo scoraggiamento prodotto dalle lunghezze della guerra ed alla prolungata inazione del soldato. E, perchè la sua proposta abbia tutto quel senso di generosità conveniente ad un tal provvedimento, egli la vuole allargata non ai soli regnicoli, ma a tutti quelli di qualunque parte d'Italia che, regolarmente ascritti, militano sotto le bandiere di Carlo Alberto.

(Verb.)

IL PRESIDENTE accenna che, secondo il regolamento, si deve deliberare per la presa in considerazione.

(Verb.)

SALUZZO ANNIBALE dice alcune parole in appoggio della proposta.

(Verb.)

(La presa in considerazione è consentita dalla Camera.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara la seduta sciolta alle ore 5 pomeridiane, ed invita i senatori a raccogliersi nella sala delle conferenze per qualche comunicazione.

(Verb.)